

AGEVOLAZIONI

Le novità sul tax credit per l'acquisto della carta dei giornali

di Gennaro Napolitano



La **Legge di bilancio 2022** ha ampliato la portata del **credito d'imposta** previsto a favore delle **imprese editrici** per le **spese** sostenute per l'**acquisto** della **carta** utilizzata per la **stampa** di **quotidiani e periodici**.

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 378, L. 234/2021](#), infatti, l'**agevolazione** è riconosciuta “**anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa**”.

Il **tax credit** era stato introdotto dall'[articolo 188 del D.L. 34/2020](#) (recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, c.d. **Decreto Rilancio**, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020), a favore delle **imprese editrici di quotidiani e di periodici** iscritte al **Registro degli operatori di comunicazione (ROC)** ed era inizialmente pari all’8% della **spesa sostenuta** nel **2019** per l'**acquisto** della **carta** utilizzata per la **stampa** delle **testate edite** (entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020).

Successivamente il legislatore è intervenuto sulla disciplina originaria:

- con il c.d. “**Decreto Agosto**”, elevando al **10%** l’entità del **tax credit** e innalzando a **30 milioni** di euro il limite di spesa ([articolo 96, comma 2, D.L. 104/2020](#));
- con il “**Decreto Sostegni-bis**”, che ha confermato il bonus, come in precedenza modificato dal “Decreto Agosto”, anche per il **2020** ([articolo 67, commi da 9-bis a 9-quater, D.L. 73/2021](#)).

Da ultimo, quindi, è intervenuta la **Legge di bilancio 2022** per effetto della quale:

- il **credito di imposta** trova applicazione anche negli anni **2022 e 2023**;
- l'importo dell'agevolazione **passa dal 10 al 30%** delle **spese sostenute**, rispettivamente, negli anni **2021 e 2022**;
- viene **raddoppiato** il limite massimo di spesa, che passa dai 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ai **60 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal [comma 379, articolo 1, L. 234/2021](#), al **tax credit** continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la disciplina dettata nella norma istitutiva dell'agevolazione (vale a dire il ricordato [articolo 188 D.L. 34/2020](#)), che, a sua volta, richiama le disposizioni:

- contenute nella **legge finanziaria 2004** in relazione all'analogia agevolazione introdotta per quell'anno (cfr. [articolo 4, commi da 182 a 186, L. 350/2003](#));
- dettate dal **D.P.C.M. 318/2004**, recante “*Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*”;
- che disciplinano la **procedura di recupero** nei casi di **utilizzo illegittimo** dei **crediti d'imposta agevolativi** la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali (cfr. [articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010](#)).

In sintesi, gli aspetti principali della disciplina complessiva del **tax credit** sono in seguenti:

- **non cumulabilità** dell'agevolazione con il **contributo** diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'[articolo 2, comma 1 e 2, L. 198/2016](#) e conseguente D.Lgs. 70/2017;
- la **spesa** per l'acquisto della carta deve risultare dal **bilancio certificato** delle imprese editrici;
- **non rientra** nel perimetro dell'agevolazione l'acquisto di carta utilizzata per la stampa di **determinati prodotti** (quotidiani e periodici contenenti inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50% dell'intero stampato, su base annua; quotidiani e periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; quotidiani o periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione; quotidiani e periodici di pubblicità, cioè diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente a incentivarne l'acquisto; quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza; quotidiani e periodici di promozione delle vendite di beni o servizi; cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; pubblicazioni finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte o elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici o di altri organismi,

comprese le società riconducibili allo Stato o ad altri enti territoriali o che svolgono una pubblica funzione; quotidiani e periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli per i quali è possibile avvalersi del regime Iva speciale ex [articolo 74, comma 1, lettera c, D.P.R. 633/1972](#); prodotti editoriali pornografici);

- il credito d'imposta **non concorre** alla formazione del reddito imponibile ed è **utilizzabile in compensazione** con il **modello di pagamento F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
- l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta devono essere indicati nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.